SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 settembre 1999, n. **324.**

Disposizioni urgenti in materia di servizio civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare per l'anno 1999 il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, al fine di garantire l'avvio al servizio civile degli obiettori di coscienza, di contenere il numero degli obiettori nel limite delle disponibilità finanziarie, nonché di assicurare l'immediata operatività dell'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 17,310 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 8,466 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, possono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

a) particolari situazioni economiche o familiari e responsabilità lavorative, di conduzione d'impresa o assistenziali;

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;

c) grado di idoneità somatico-funzionale o psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva, rispetto all'area vocazionale e al settore di impiego;

d) disponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'area vocazionale o nel settore di impiego, con riferimento alle indicazioni dell'obiettore, ovvero nell'ambito della regione di residenza o indicata nella domanda.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 1, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a quanto previsto dal presente comma entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal sevizio, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate ai sensi del presente articolo, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di sessanta giorni.

Art. 3.

1. Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della

Repubblica del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti ad un terzo.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quallo della sua publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0401

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 1999, n. **325.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 14 del Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio concernente le strutture di controllo dei prodotti agricoli e alimentari registrati come attestazioni di specificità comunitarie.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'articolo 14, concernente i controlli;

Visti i regolamenti della Commissione con i quali le Comunità europee hanno provveduto alla registrazione di attestazioni di specificità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, in particolare il regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 concernente la specialità tradizionale garantita «Mozzarella»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'articolo 53 relativo all'attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 concernente i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che il predetto articolo 53 disciplina soltanto i controlli e la vigilanza sui prodotti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, mentre si rende necessario dare attuazione analoga anche per le produzioni registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;

Considerata, in particolare, l'esigenza dopo l'emanazione del citato regolamento (CE) n. 2527/98 di disciplinare temporaneamente le relative strutture di controllo, in attesa di disposizioni legislative apposite;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 1990 e, in particolare, l'articolo 4 che prevede l'adozione, con proprio decreto, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di sua competenza di provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

Considerato che per valutare le strutture di controllo, ai fini della relativa autorizzazione, appare opportuno avvalersi del gruppo tecnico di valutazione previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, per le denominazioni protette ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato altresì che i prodotti registrati come attestazioni di specificità interessano l'intero territorio comunitario;

Ritenuto di dover dare attuazione temporanea all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, al fine di assicurare l'immediata applicazione delle disposizioni relative alle attestazioni di specificità nel territorio nazionale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 27 maggio 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7634 del 3 agosto 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al fine di dare immediata attuazione all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, fino alla data della entrata in vigore della disciplina generale relativa all'applicazione di disposizioni comunitarie per l'anno 1999, l'attività di controllo sui prodotti agricoli e alimentari registrati come attestazioni di specificità ai sensi del predetto regolamento è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto ministeriale 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998.

2. L'attività di controllo di cui al comma 1 comprende sia l'attività di verifica di conformità svolta da organismi pubblici o privati autorizzati, sia l'attività di vigilanza svolta dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati sono rilasciate previa valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alle norme EN45011;

b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

4. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3.

5. La designazione delle autorità pubbliche avviene a seguito di valutazione della disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo e della adeguatezza delle relative procedure.

6. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 3 e 5 è effettuata dal predetto gruppo tecnico di valutazione, tenuto anche conto dei criteri utilizzati dalle strutture di controllo, private o pubbliche, per stabilire l'entità degli oneri a carico dei produttori.

7. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui ai commi 3 e 5, sia da parte rispettivamente degli organismi privati autorizzati e delle autorità pubbliche designate, sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia.

8. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo di ogni singola attestazione di specificità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole. Tale richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, in base alle indicazioni riportate all'allegato *A* del decreto ministeriale 29 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1998, relativamente alle caratteristiche degli organismi stessi e alle modalità di attuazione del disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. È istituito, presso il Ministero per le politiche agricole, l'elenco degli organismi privati autorizzati al controllo delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari.

2. L'elenco di cui al comma precedente è articolato in sezioni distinte per ogni singola attestazione di specificità.

Art. 3.

1. I produttori, singoli o associati, interessati all'utilizzo di attestazione di specificità devono scegliere, nella corrispondente sezione dell'elenco previsto all'articolo 2, l'organismo privato di controllo dandone comunicazione alla regione o alle regioni, competenti per il territorio nel quale si effettua la produzione.

2. Gli stessi produttori hanno l'onere di comunicare l'inizio della loro attività alla regione o alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano competenti territorialmente e all'organismo privato di cui al comma 1, che dovrà garantire, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la conformità del prodotto ai prescritti requisiti prima della immissione in commercio.

3. Nel caso in cui non venga effettuata la scelta di cui al comma 1, per la accertata difficoltà di individuazione di un idoneo organismo privato autorizzato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle cui aree geografiche ricadono le attività produttive interes-

sate, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi, i quali, se di natura privata, debbono rispondere ai requisiti indicati all'articolo 1 e debbono essere iscritti nell'apposito elenco.

4. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e su quelli pubblici è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le attività produttive svolte nel territorio di propria competenza.

Art. 4.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 agosto 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 256

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio:

«Art. 14. — 1. Gli Stati membri provvedono affinché entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti un'attestazione di specificità rispondano ai requisiti del disciplnare.

2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità.

Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati continuano ad essere responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i requisiti definiti nella norma EN45011 del 26 giugno 1989.

4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione di specificità rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti del discipinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese debbono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.

7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificità».

Note alle premesse:

— Il regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 completa il regolamento (CE) n. 2301/97, relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, con la denominazione «Mozzarella» indicando gli elementi principali del relativo disciplinare di produzione.

— Si trascrive il testo dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128:

«Art. 53 *(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari)*. — 1. In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alle norme EN45011;

b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 12.

4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

6. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato «Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)».

7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svolgere le funzioni di controllo è presentata:

a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti proponenti le registrazioni;

b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente rappresentativi delle DOP e delle IGP.

8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono essere iscritti nell'Albo.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

10. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate.

11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 3.

13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato».

— Si trascrive il testo dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio:

«Art. 10. — 1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.

2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste indicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta.

Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.

A decorrere dal 1º gennaio 1993, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.

4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.

7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominizione protetta».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428:

«Art. 4 *(Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione)*. — 1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio dei Stato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1958, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunità economia europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale».

— Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 25 maggio 1998 (Istituzione del gruppo tecnico di valutazione degli organismi privati):

«Art. 1 *(Gruppo tecnico di valutazione)*. — È istituito presso il Ministero per le politiche agricole il gruppo tecnico incaricato di valutare la rispondenza degli organismi di controllo privati ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, legge n. 128 del 24 aprile 1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima.

Il gruppo tecnico è altresì incaricato di:

a) esprimere parere, nel caso di autorità pubbliche, sulla disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo e sull'adeguatezza delle relative procedure;

b) monitorare e valutare l'attività delle autorità pubbliche designate e degli organismi di controllo autorizzati;

c) esprimere parere in merito all'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate agli organismi di controllo privati (art. 53, par. 3);

d) formulare linee guida di indirizzo per le attività di controllo, con riguardo anche alle tariffe relative ai costi sostenuti».

«Art. 2 *(Composizione del gruppo tecnico)*. — Il gruppo tecnico di cui all'art. 1 è costituito da componenti nominati in base alle designazioni già configurate per il comitato tecnico, previsto dal decreto del 18 dicembre 1997 citato in premessa, acquisite per la parte regionale dalla conferenza dei presidenti delle regioni, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Tale organismo, presieduto da un rappresentante del Ministero per le politiche agricole nominato con decreto, è integrato, di volta, in volta, da un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e delle province autonome sulle cui aree geografiche ricadono le produzioni in esame. Il gruppo tecnico, che si avvale delle strutture del Ministero per le politiche agricole anche per i relativi compiti di segreteria, può acquisire il parere di esperti per ciascuna categoria di prodotto. Il gruppo tecnico in prima seduta approva il regolamento di funzionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'affività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— La norma europea EN45011 concerne criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti adottati dal CEN/CENELEC (organizzazione comune europea di normazione).

— Si trascrive il testo dell'allegato *A* del decreto ministeriale 29 maggio 1999 (Individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati in materia di indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette):

«PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 (ORGANISMI PRIVATI)

1) La richiesta di autorizzazione presentata dai soggetti individuati a norma della legge n. 128/1998 deve essere corredata:

dalla esplicita indicazione della ragione sociale e sede legale dell'organismo privato per il quale è richiesta l'autorizzazione;

dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'organismo privato preposto per l'autorizzazione e, inoltre, in relazione allo stesso;

da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla competente CCIAA, in corso di validità;

da uno schema che illustri l'articolazione e la composizione dei diversi organi sociali previsti dallo statuto;

da un organigramma della struttura organizzativa, integrato dall'organico aggiornato alla data della richiesta;

da uno schema che illustri le diverse responsabilità nell'ambito dell'organigramma, con riferimento alle diverse funzioni previste;

da una descrizione dei mezzi di cui l'organismo dispone per il proprio sostegno finanziario;

dalla documentazione relativa alla conformità rispetto a tutti i requisiti specifici di seguito previsti dal presente regolamento;

dal disciplinare della DOP/IGP nel dispositivo vigente ai fini della registrazione della stessa ai sensi del regolamento n. 2081/1992, adattato in guisa che da esso derivino con separata chiarezza quantomeno i seguenti presupposti attuativi:

a) l'insieme dei requisiti di conformità relativi all'origine, ai processi produttivi e di trasformazione e del prodotto, ivi compresi i requisiti organolettico-qualitativi;

b) l'insieme degli adempimenti conseguentemente posti a carico dei produttori e dei trasformatori e, comunque, di tutti i soggetti che concorrono alla formazione dei requisiti di conformità;

c) l'insieme delle misure di controllo e di prova già esplicitamente previste dal disciplinare e che si ritengano necessarie a titolo integrativo;

d) l'insieme dei certificati, contrassegni e marchi attestanti la conformità, unitamente alle corrispondenti attribuzioni operative ed alla relativa titolarità.

2) L'organismo deve altresì documentare il possesso dei seguenti requisiti in relazione alle previsioni di cui all'art. 53 della legge n. 128/1998:

abbia forma giuridica certa e documentata;

disponga di un consiglio direttivo costituito in modo da salvaguardare l'imparzialità decisionale autonoma rispetto alla attività di controllo, prova, ispezione e verifica e rilascio delle attestazioni di conformità previste dal disciplinare; in proposito, il consiglio direttivo:

a) deve essere costituito con la partecipazione di tutte le parti professionali interessate al contenuto ed al fuzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità nell'ambito della stessa filiera produttiva; il predominio di singoli interessi deve essere quindi evitato in un'ottica sistemica, possibilmente con rappresentatività di tipo paritetico o, se diversamente impostate, motivate esplicitamente nell'atto costitutivo o nello statuto dell'organismo. Le eventuali rappresentanze, nell'ambito del consiglio direttivo, di enti pubblici o di altri organismi comunque non professionali (università, istituti di ricerca, ecc.) non possono essere rappresentative di alcuna categoria professionale. Alle autorità preposte alla vigilanza sui controlli vengono comunicati data e luogo dei consigli direttivi cui possono partecipare senza diritto di voto;

b) deve documentare il requisito della rappresentatività interprofessionale mediante un sistema verificabile attraverso l'equilibrata presenza delle parti interessate;

c) deve esercitare poteri esplicitamente elencati nello statuto e che si limitino, in relazione all'esercizio della attività di controllo, di prova e di verifica, alla ratifica dei relativi esiti e di quelli di un eventuale ricorso assicurando, per questi ultimi, le procedure di valutazione di eventuali osservazioni finalizzate alla relativa revisione;

disponga di personale idoneo specificatamente addetto ai controlli, sotto supervisione di un dirigente responsabile di tutte le operazioni all'attività di controllo e di accertamento della conformità esclusivamente nei confronti del consiglio direttivo; in proposito, il personale:

a) non deve svolgere attività di consulenza tecnico-produttiva e commerciale a tal fine retribuita direttamente presso nessuno dei soggetti interessati al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità; per soggetti si intendono le singole imprese devono essere corredati da specifici curricula;

b) deve essere competente per le funzioni assegnategli: i curricula di cui sopra devono in proposito esplicitare adeguata esperienza professionale;

c) deve operare in base ad un preciso mansionario, esplicitato in relazione agli schemi depositati;

d) deve agire in autonomia sulla base delle istruzioni ricevute e formalizzate con procedura documentata;

e) deve essere posto alle dipendenze gerarchiche e funzionali di un dirigente responsabile, che opera autonomamente nell'ambito degli indirizzi e delle politiche stabilite dal consiglio direttivo, attuando il coordinamento e lo sviluppo di tutta l'attivita operativa, assolutamente libero dal controllo di chi ha diretti interessi commerciali (valgono, in proposito, le prescrizioni di cui alla precedente lettera *a)*;

disponga di una struttura organizzativa che:

a) definisca chiaramente le responsabilita ed i collegamenti con le diverse funzioni;

b) sia sostenuta da un adeguato sistema di reperimento di autonomi mezzi finanziari;

c) operi in base ad una illustrazione documentata dei propri sistemi di controllo e di accertamento della conformità, con specifico riferimento a tutte le prescrizioni del disciplinare;

d) disponga di aggiornata documentazione relativa allo stato giuridico di tutto il personale addetto ai propri servizi e, comunque impiegato;

e) disponga di un sistema di raccolta, archiviazione e di conservazione dei dati, corrispondente a tutte le procedure attuate e comprensivo della registrazione di ogni documento discendente dall'attività di controllo e di ogni altro adempimento previsto dal disciplinare; disponga, inoltre, delle procedure per il controllo l'aggiornamento e la modifica di tutti i documenti in uso;

disponga di procedure di controllo, di verifica, di accertamento finalizzate all'uso della DOP/IGP, che:

a) attuino tutte le prescrizioni in proposito impartite dal disciplinare;

b) concorrano a definire un quadro probante di misure intese ad assicurare che i prodotti siano continuativamente conformi ai requisiti di origine, di processo e finali previsti dal disciplinare;

c) svolgano secondo metodologie prestabilite le attività di controllo, verifica e prova;

d) prevedano chiare indicazioni delle circostanze e delle condizioni che accertano la non conformità ai fini dell'ottenimento della DOP/IGP e delle corrispondenti conseguenze;

e) siano sistematicamente documentate e registrate;

operi con strutture proprie di prova o di ispezione che assicurino la conformità ai requisiti esposti dalla Norma UNI CEI 45001 (laboratori di prova in caso di strutture esterne), queste debbono assicurare sempre la conformità ai requisiti di cui alle Norme UNI CEI 45001 (funzionamento laboratori di prova) e 45002 (valutazione laboratori di prova), documentata da specifici contratti;

assicuri, nell'ambito delle proprie procedure, i requisiti della massima riservatezza secondo le disposizioni vigenti fatte salve le esigenze conoscitive delle autorità preposte ai controlli;

disponga di un proprio manuale della qualità: nel caso in cui i singoli contenuti del manuale siano illustrati nell'ambito dell'insieme della documentazione prodotta e nelle more della adozione del manuale stesso, dovrà comunque essere fornito il programma di addestramento del personale e quello relativo all'aggiornamento e o alla modifica della documentazione in uso;

operi la tenuta e l'aggiornamento di tutti gli elenchi e dati previsti dal disciplinare o necessari alle procedure di controllo;

assicuri l'accesso alle procedure di controllo e di accertamento della conformità a tutti i soggetti interessati al processo produttivo previsto dal disciplinare;

disponga di procedure per l'accoglimento dei reclami contro le proprie decisioni, avvalendosi a tal fine di un organismo tecnico, composto da esperti nominati dal consiglio direttivo, che:

a) non abbiano rapporti diretti né con la struttura organizzativa né con i soggetti interessati al sistema di controllo;

b) decida imparzialmente sui ricorsi presentati;

abbia allestito un piano di verifiche interne e di riesami periodici finalizzati all'accertamento (almeno una volta all'anno) della conformità dei propri standards e requisiti operativi, affidato ad un proprio responsabile della qualità e documentalmente disponibile, in quanto agli esiti, per tutti i soggetti che accedono al sistema di controllo;

disponga di un sistema di verifiche dell'uso della DOP/IGP, documentalmente finalizzato all'accertamento della conformità o di abusi e, comunque, di non conformità rispetto alle prescrizioni del disciplinare e disponga, altresì, di conseguenti procedure per l'esercizio di azioni correttive adeguate e di quelle in ogni caso previste dal disciplinare stesso;

disponga di propria procedura e di conseguente documentazione in relazione alla attività di:

a) apposizione del contrassegno di conformità al disciplinare, nelle forme da esso previste, sul prodotto, confezioni e simili;

b) conservazione, custodia, distribuzione ed utilizzazione di tutto il materiale a qualsiasi titolo utilizzato nell'attività di controllo e/o come tale previsto dal disciplinare;

assicuri ai propri ordinamenti e procedure l'automatico recepimento di ogni modifica od integrazione del disciplinare e le modalità per la relativa attuazione.

3) Inoltre:

l'organismo deve depositare, contestualmente all'istanza del proponente, il prospetto delle condizioni tariffarie destinate a regolare l'accesso alle misure di controllo impegnandosi, altresì, a comunicare all'autorità nazionale competente tutte le successive modifiche ed integrazioni ai fini della relativa approvazione;

l'organismo deve inoltre depositare, contestualmente all'istanza del proponente, una dichiarazione con la quale si impegna a notificare all'autorità nazionale competente tutte le misure assunte nei diversi casi di accertamento di non conformità, di adozione di misure correttive e di adozione di altri provvedimenti a qualsiasi titolo previsti dal disciplinare, indicando in proposito le procedure specifiche che verranno adottate.

4) Uno stesso organismo può essere autorizzato al controllo di più DOP/GP a condizione che:

i poteri del consiglio direttivo, concernenti l'attività di controllo e di certificazione, siano esplicitamente delegati ad uno o più comitati di certificazione, composti in conformità ai requisiti di rappresentatività previsti, per ognuna delle DOP/IGP da controllare;

vengano allestite e documentate separate procedure di controllo e di certificazione, armonizzate con le esigenze dei diversi disciplinari;

venga prodotta per ogni DOP/IGP tutta la specifica documentazione compatibile prevista dal presente regolamento;

il personale possieda, in modo documentato, adeguati requisiti di esperienza e di conoscenza specifica in relazione ai diversi disciplinari e processi produttivi e gli eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo utilizzati, in possesso dei requisiti richiesti possano documentare a loro volta comprovate esperienze specifiche pregresse, esercitate con riferimento ad ogni singola DOP/IGP od a prodotti comunque ad esse affini;

l'autorizzazione è revocata dalla competente autorità nei casi di inadeguatezza dell'organismo di controllo e qualora venga documentata la non conformità anche ad uno solo dei requisiti richiesti;

l'organismo autorizzato si deve qualificare, nell'esercizio delle sue funzioni, come «Organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992», integrando tale epigrafe con gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della conseguente pubblicazione nella GU-UE».

99G0397

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 settembre 1999.

Revoca della somma di L. 364.138.105 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 471 di rep. del 24 aprile 1992 concernente finanziamento al comune di Zafferana Etnea. (Ordinanza n. 3000).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 471 di rep. del 24 aprile 1992 con il quale è stata impegnata a favore del comune di Zafferana Etnea la somma di L. 589.325.000 per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate alla ricostruzione fuori sito di immobili irrimediabilmente danneggiati dagli eventi sismici;

Vista la nota n. 7574 del 27 maggio 1998 con la quale il comune di Zafferana Etnea trasmette la rendicontazione delle spese sostenute;

Vista la nota n. 8781 datata 15 giugno 1999 con la quale il comune di Zafferana Etnea precisa di aver realizzato una economia di L. 22.793.555 in realizzazione delle aree fuori sito in località Fleri, di non aver utilizzato la somma di L. 341.344.550 per lavori non appaltati relativamente alle aree fuori sito di via Imbriani;

Considerato che tali somme risultano tuttora disponibili sul capitolo 7583 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 364.138.105 impegnata a favore del comune di Zafferana Etnea con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 471 di rep. del 24 aprile 1992.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A7839

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 settembre 1999.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Briganti Vincenzo, nato a Cesenatico (Forlì) il 23 febbraio 1949, cittadino ita-

liano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «ingeniero de caminos, canales y puertos» conseguita in Argentina, omologata nel maggio 1990 in Spagna dal Ministero della educazione e della scienza, nonché della iscrizione al Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos dall'ottobre 1995;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di aver svolto attività professionale come ingegnere in Spagna per un periodo superiore ai tre anni, come prescritto dal decreto legislativo n. 115/1992, art. 1, comma 4;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 27 gennaio 1999 e del 14 luglio 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Al sig. Briganti Vincenzo, nato a Cesenatico (Forlì) il 23 febbraio 1949, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale «ingeniero de caminos, canales y puertos», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Roma, 9 settembre 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A7799

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 agosto 1999.

Trasferimento di crediti per complessive L. 11.918.000 dall'Ente nazionale assistenza gente di mare (E.N.A.G.M.) all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1980 emanato in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è stato soppresso e messo in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione lquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti crediti:

1) L. 8.836.000 nei confronti della sede INPS di Pordenone per contributi assicurativi sulle competenze erogate al personale per conto della regione Friuli-Venezia Giulia nel periodo 19 aprile 1990 - 31 dicembre 1990;

2) L. 3.082.000 per contributi assistenziali dello stesso personale rimasti a carico della regione;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i crediti per complessive L. 11.918.000 dall'Ente nazionale assistenza gente di mare (E.N.A.G.M.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

I crediti, di cui alle premesse (L. 8.836.000 nei confronti dell'I.N.P.S.; L. 3.082.000 nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia), per complessive L. 11.918.000 sono trasferiti, ai sensi dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale assistenza gente di mare (E.N.A.G.M.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1999

Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

99A7840

DECRETO 13 settembre 1999.

Fissazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, primo comma, e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, come modificato e integrato dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1999, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1999, recante «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i tassi di interesse sono fissati:

al 4,250 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

al 4,600 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a quindici anni;

al 4,850 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a venti anni;

I suddetti tassi sono ridotti dello 0,15 per cento per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale è assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, i tassi di cui all'art. 1, primo comma, sono maggiorati nella misura fissata, con riferimento alla durata del finanziamento ed alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1999.

Per i mutui a tasso variabile, per i quali l'indice di riferimento rimane definito dall'art. 2, secondo comma, del citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, il tasso per il calcolo della quota interessi è dato dal suddetto indice maggiorato dello 0,30 per cento per i mutui ammortizzati in dieci anni, dello 0,35 per cento per i mutui ammortizzati in quindici anni e dello 0,40 per cento per i mutui ammortizzati in venti anni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A7841

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 settembre 1999.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania - Istituto di I clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi con decreto ministeriale in data 30 settembre 1993.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1993 con il quale l'Istituto di I clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania, è stato autorizzato al trapianto di rene tra persone viventi;

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi di Catania in data 23 aprile 1999, intesa ad ottenere l'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale in data 17 agosto 1999 con il quale l'Università degli studi di Catania è stata autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, il dott. Pierfrancesco Veroux;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Catania - Istituto di I clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di rene tra persone viventi, di cui al decreto ministeriale del 30 settembre 1993, il seguente sanitario:

Veroux dott. Pierfrancesco, dirigente medico di I livello presso il centro trapianti di organo dell'Azienda policlinico di Catania.

Art. 2.

Il rettore dell'Università degli studi di Catania, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

Il dirigente generale: D'Ari

99A7803

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1999.

Allineamento delle aliquote contributive per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, che ha disposto la soppressione del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e la confluenza delle relative funzioni nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti da gestire mediante evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, che all'art. 1 deferisce ad apposito decreto, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo richiamato in premessa, la riduzione, per l'anno 1998, delle aliquote contributive a carico delle predette aziende mediante allineamento a quelle del settore industriale, nel limite di 300 miliardi di lire;

Tenuto conto delle risultanze, per l'anno 1998, della evidenza contabile in seno al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, in particolare, del monte retributivo imponibile rilevato dalle denunce contributive, pari a lire 5.098 miliardi, in relazione al quale è dato desumere i punti percentuali di aliquota contributiva da abbattere;

Calcolato che, con riferimento al monte imponibile soprarichiamato, la riduzione delle aliquote in commisurazione al previsto stanziamento di 300 miliardi di lire ammonta a 5,8 punti percentuali;

Ritenuto che la predetta riduzione, in funzione di allineamento delle aliquote al settore industriale, deve riguardare le aliquote di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, dei trattamenti economici di maternità, per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nelle rispettive misure di 3,72, 0,57 e 0,14 punti percentuali e per la residua misura di 1,37 punti percentuali le aliquote di finanziamento dell'evidenza contabile in seno al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Decreta:

Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto le percentuali delle aliquote contributive di finanziamento a carico delle aziende stesse, relative all'assegno per il nucleo familiare, ai trattamenti di maternità, all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono, limitatamente ai contributi dovuti per l'anno 1998, rispettivamente ridotte di: 3,72; 0,57; 0,14; 1,37 punti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Amato

99A7800

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 settembre 1999.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, modificato con decreto ministeriale 14 ottobre 1989;

Vista la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà», presentata dalla Coop. agricoltura di Riomaggiore (La Spezia), fatta propria dalla Camera di commercio di La Spezia e correlata dal parere favorevole della regione Liguria;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1999;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» e all'approvazione dello stesso, in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopracitato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» e lo stesso è approvato, nel testo annesso al presente decreto.

La denominazione di origine controlta «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini con la denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti attualmente operante presso la Camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto; ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, e solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Liguria, risultino sufficientemente documentati, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Nelle denunce dei terreni vitati i conduttori hanno cura di indicare le eventuali tipologie e sottozone della denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» ottenibili da ciascuna delle unità produttive.

Gli organi della regione Liguria, in sede di accertamento di idoneità di ciascuna superficie vitata, stabiliscono l'ammissibilità all'utilizzo delle tipologie e delle sottozone indicate dal produttore ai fini dell'isti-

tuzione dell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà».

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CINQUE TERRE» E «CINQUE TERRE SCIACCHETRÀ».

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata, «Cinque Terre» anche con l'eventuale specificazione delle seguenti sottozone: «Costa de Sera», Costa de Campu, Costa da Posa e «Cinque Terre Sciacchetrà», anche nelle tipologie «Passito» e «Riserva» è riservata ai vini bianchi ed ai vini bianchi passiti, che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

vitigni principali: bosco per almeno il 40%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Albarola e Vermentino presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 40%;

vitigni complementari: quelli autorizzati e/o raccomandati per la provincia di La Spezia fino a un massimo del 20%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» può essere designato con una delle seguenti sottozone: «Costa de Sera», «Costa da Posa», «Costa de Campu», se esclusivamente ottenuti da uve prodotte da vigneti situati nelle rispettive zone delimitate nel successivo art. 3.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» ricade nella provincia di La Spezia e comprende i terreni vocati alla qualità degli interi comuni di Riomaggiore, Vernazza, e Monterosso nonché parte del territorio del comune di La Spezia denominato «Tramonti di Biassa» e «Tramonti di Campiglia», confinante a nord-ovest col territorio del comune di Riomaggiore, a nord-est con la mulattiera che dal Monte della Madonna (quota 527) va verso sud-est, passa per la chiesa di S. Antonio (quota 510), tocca le quote 567-588-562, l'abitato di Campiglia e S. Caterina (quota 398) da dove segue la rotabile a fondo naturale fino alla quota 351. Da tale punto la linea di delimitazione di tale territorio, segue il sentiero che passa per la quota 368 fino ad incontrare la linea di confine del comune di Portovenere, che segue fino al mare.

La sottozona «Costa de Sera» è così delimitata: dalla strada litoranea La Spezia-Manarola in corrispondenza dell'ingresso della galleria di Lemmen si scende seguendo la linea di delimitazione del foglio di mappa n. 30 con i fogli n. 31 e 32 fino al mare, costeggiando il quale, in direzione ovest, si raggiunge la foce del Fosso di Val di Serra che si segue risalendo fino a ritornare alla quota della strada litoranea. Da qui in direzione est ci si ricongiunge con il punto di origine.

La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 30 del comune di Riomaggiore.

La sottozona «Costa de Campu» è così delimitata:

scendendo lungo la strada provinciale La Spezia-Manarola nel punto in cui si supera il canale del Groppo si sale lungo la linea di separazione del foglio di mappa n. 16 con il foglio n. 11 fino ad incontrare la strada comunale di Fiesse che si segue fino ad incontrare la strada comunale di Campo. Da qui si segue, in direzione ovest, la linea di separazione del foglio di mappa n. 15 con il foglio n. 8 fino ad incontrare la strada comunale della Callora-Donega che si segue, scendendo, fino ad incrociare la strada comunale del luogo seguendo la quale in direzione est, si raggiunge, in prossimità della Chiesa il Canale del Groppo e da qui, risalendo, fino al punto di origine.

La predetta sottozona risulta compresa nei fogli di mappa n. 15 e 16 del comune di Riomaggiore.

La sottozona di produzione «Costa da Posa» è così delimitata:

dalla strada provinciale Groppo-Volastra-Corniglia in corrispondenza del Rio della Valle Asciutta si scende, seguendo questo, fino al mare costeggiando il quale, in direzione ovest si raggiunge la foce del Rio Molinello. Si risale il Rio fino ad incrociare la strada comunale Vecchia Corniglia-Volastra che si segue, salendo, fino all'intersezione della linea di separazione del foglio di mappa n. 4 con il foglio n. 1 del comune di Riomaggiore. Da qui si segue la linea di delimitazione del foglio 4 con il foglio 1 fino a ritornare sulla strada provinciale del Groppo-Volastra-Corniglia e da qui, verso est, si ritorna al punto di origine.

La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Riomaggiore.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciaccherà» e delle relative sottozone devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi unicamente su terreni collinari ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non puo essere inferiore a 6250.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:

Tipologia o sottozona	Produzione uva tonn./ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
«Cinque Terre»	non sup. a 9 tonn	10,5%
«Cinque Terre Sciacchetrà»	non sup. a 9 tonn/ha	10,5%
«Cinque Terre» Costa de Sera	non sup. a 8,5 tonn/ha	11,0%
«Cinque Terre» Costa de Campu	non sup. a 8,5 tonn/ha	11,0%
«Cinque Terre» Costa da Posa	non sup. a 8,5 tonn/ha	11,0%

La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e la Camera di commercio di La Spezia, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art 3, comma 1. All'interno della predetta zona devono anche essere effettuate l'appassimento e l'invecchiamento obbligatorio per il vino a Doc «Cinque Terre Sciacchetrà».

Il vino a Doc «Cinque Terre Sciacchetrà» deve essere ottenuto da parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, in luoghi idonei, ventilati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 17° alcol potenziali.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a Doc «Cinque Terre Sciacchetrà» non può avvenire prima del 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Le rese massime dell'uva in vino, comprese l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia o sottozona	Resa uva/vino	Produzione massima di vino/ha
«Cinque Terre»	max 70%	63 hl
«Cinque Terre» Costa de Sera ..	max 70%	59,5 hl
«Cinque Terre» Costa de Campu	max 70%	59,5 hl
«Cinque Terre» Costa da Posa	max 70%	59,5 hl
«Cinque Terre Sciacchetrà»	max 35%	31,5 hl

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini «Cinque Terre» con le sottozone «Costa de Campu», «Costa de Sera», «Costa da Posa» o il 40% per il vino «Cinque Terre Sciacchetrà», anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetrà» non può essere immesso al consumo se non dopo il primo novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino «Cinque Terre Sciacchetrà» riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Cinque Terre»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;

profumo: intenso, netto, fine, persistente;

sapore: secco, gradevole, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Cinque Terre» Costa de Sera:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;

profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;

sapore: secco, sapido, intenso, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Cinque Terre» Costa de Campu:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;

profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;

sapore: secco, sapido, intenso, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Cinque Terre» Costa da Posa:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;

profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;

sapore: secco, sapido, intenso, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Cinque Terre Sciacchetrà»:

colore: giallo dorato con riflessi ambrati, di bella vivacità;

profumo: intenso di vino passito, caratteristico profumo di miele, piacevole;

sapore: da dolce ad abboccato, armonico, di buona struttura e di buon corpo, piacevole e lungo in bocca con retrogusto mandorlato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol di cui almeno 13,5 svolti;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.

«Cinque Terre Sciacchetrà» riserva:

colore: da dorato fino ad ambrato;

profumo: intenso di vino passito, piacevole, caratteristico;

sapore: da dolce ad abboccato, armonico, di buona struttura e di buon corpo, piacevole e lungo in bocca con retrogusto mandorlato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0%, di cui almeno 13,5 svolti;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Per i vini a denominazione di origine controllata di cui al precedente art. 1 è consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni e frazioni comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi è i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» è consentito riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, tale indicazione è obbligatoria per i vini a denominazione di origine controllata «Cinque terre» riserva e «Cinque Terre» con le specificazioni delle sottozone.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, località, fattorie, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo confezionati in bottiglie di vetro di forma renana, borgognotta e bordolese con capacità da lt 0,250 a lt 0,750.

Non sono ammesse le chiusure con tappi a corona, capsule a strappo o altre chiusure analoghe.

È ammessa la chiusura a vite per le bottiglie di capacità fino a lt 0,375.

99A7801

DECRETO 7 settembre 1999.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Velletri».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1972, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Velletri» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Velletri», presentata dalla Confoperative Lazio, e correlata dal parere favorevole della regione Lazio;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Velletri», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1999;

Considerato che non sono pervenute, nei limiti e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopracitati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Velletri» e all'approvazione dello stesso, in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopracitato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Velletri» e lo stesso è approvato, nel testo annesso al presente decreto.

La denominazione di origine controllata «Velletri» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini con la denominazione di origine controllata «Velletri», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti attualmente operante presso la Camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto; ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, e solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Lazio, risultino sufficientemente documentati, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Nelle denunce dei terreni vitati i conduttori hanno cura di indicare le eventuali tipologie e sottozone della denominazione di origine controllata «Velletri» ottenibili da ciascuna delle unità produttive.

Gli organi della regione Lazio, in sede di accertamento di idoneità di ciascuna superficie vitata, stabiliscono l'ammissibilità all'utilizzo delle tipologie indicate dal produttore ai fini dell'istituzione dell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Velletri».

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Velletri» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

ANNESSO

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VELLETRI».

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Velletri» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «bianco», «rosso», «superiore», «riserva» e «spumante».

Art. 2.

Base ampelografica

I vini della denominazione di origine controllata «Velletri» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Velletri» bianco:

Malvasia (Malvasia bianca di candia e puntinata, da soli o congiuntamente): massimo 70%;

Trebbiano toscano e i vitigni definiti localmente Trebbiano verde e Trebbiano giallo: minimo 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da viti di vitigni Bellone e Bonvino e da altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati rispettivamente, per le province di Roma e Latina per un massimo del 20%.

«Velletri» rosso:

Sangiovese: dal 10% al 45%;

Montepulciano dal 30% al 50%;

Cesanese comune e/o d'Affile: minimo 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da viti di vitigni Bombino nero, Merlot, e Cilegiolo e da altri vitigni a bacca nera autorizzati e/o raccomandati, rispettivamente, per le province di Roma e Latina per un massimo del 30%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Velletri», ricade nelle province di Roma e Latina e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio amministativo dei comuni di Velletri e Lariano e parte del territorio amministrativo dei comuni di Cisterna di Latina.

Tale zona è così delimitata:

a nord, partendo dalla confluenza dei confini comunali di Velletri e Lariano, in prossimità del Maschio di Ariano, la linea di delimitazione segue verso ovest il confine comunale di Velletri e poi, in direzione sud, tutta la parte occidentale di tale confine e parzialmente quello meridionale, sino a incontrare, in prossimità di C. Marchigiani, la ferrovia Roma-Napoli che segue fino al centro abitato di Cisterna. Da detto centro abitato prosegue, verso nord, lungo il fosso di Cisterna, fino a quota 125 in località Suvereto; scende quindi in direzione sud per la strada che conduce a Torrecchia Nuova (circa 300 metri) e piegando verso est, la delimitazione segue il sentiero che costeggia il fosso, affluente di destra del Teppia, fino a raggiungere la quota 110. Da detta quota precede verso nord lungo il crinale e, superata la località Sorgente, raggiunge la retta ipotetica tra le quote 142 (fosso Teppia) e 134 (fosso di Cisterna). Segue, verso ovest, tale retta sino al fosso di Cisterna, lungo il quale, in direzione nord, raggiunge il confine del comune di Velletri. Percorre tale confine in direzione nord fino alla confluenza di questi con quello di Lariano. Segue quindi tutto il confine comunale orientale di Lariano fino a raggiungere quello di Velletri, in prossimità di Maschio di Ariano, punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Velletri» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli generalmente usati nella zona.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La regione Lazio può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le produzioni massime di uva a ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn./ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo % vol
«Velletri» bianco	16,0	10,50
«Velletri» rosso	16,0	11,00
«Velletri» bianco (secco superiore)	16,0	11,00
«Velletri» rosso (riserva)	16,0	12,00

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

La regione Lazio, con proprio decreto, su proposta delle organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e l'arricchimento del grado alcolico, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 nonché nel territorio amministrativo della frazione di Campoverde del comune di Aprilia.

Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Lazio.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. l, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell' invecchiamento.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1, devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Il vino «Velletri» bianco, secco, amabile e dolce può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno sei mesi, e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a dodici mesi.

Per la presa di spuma della tipologia spumante deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine, oppure mosto concetrato rettificato.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per la elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino %	Produzione max vino hl
«Velletri» bianco	70	112,0
«Velletri» rosso	65	104,0

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopraindicati, ma non il 75% per il vino «Velletri» bianco e il 70% per il vino «Velletri» rosso, anche se la produzione ad ettaro resta sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata (anni/mesi)	Di cui in legno almeno	Decorrenza (anno della vendemmia)
«Velletri» rosso riserva	2 anni	—	1° novembre

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Velletri» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole, delicato, fruttato;

sapore: secco (zuccheri riduttori fino a 4 g/l); amabile (zuccheri riduttori da 4,01 a 20 g/l); dolce (zuccheri riduttori oltre i 20 g/l); di giusto corpo, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 11,50% vol, per la tipologia «superiore»;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto: 16,0 g/l.

«Velletri« rosso:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato per la tipologia «Riserva»;

odore: vinoso intenso, profumo etereo per il tipo invecchiato;

sapore: secco (zuccheri riduttori fino a 4 g/l);

amabile (zuccheri riduttori da 4 a 20 g/l); vellutato, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; 12,50 vol, per la tipologia «riserva»;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Velletri» spumante:

spuma: persistente, fitta e continua;

colore: paglierino intenso;

odore: bouquet pulito elegante con note di lievito, di birra, frutta matura;

sapore: secco di buon corpo e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol, svolto con un massimo di 0,30 g/l di zuccheri residui;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, cioè quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione ed altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettaura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

L'indicazione della categoria merceologica è facoltativa; è obbligatoria nel caso in cui si possa generare confusione tra le tipologie previste dal disciplinare di produzione.

L' indicazione del contenuto zuccherino del prodotto, per gli spumanti, è obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria; quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi o abboccati, mentre è obbligatoria per i tipi amabile o dolce.

Nell'etichettatura dei vini recante la menzione «riserva» e la specificazione «superiore» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

99A7802

DECRETO 8 settembre 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini da tavola nella campagna vitivinicola 1999/2000 della regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Liguria con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impaflite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo Unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Liguria.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 1999

Il direttore generale reggente: DI SALVO

99A7842

DECRETO 9 settembre 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini da tavola nella campagna vitivinicola 1999/2000 delle regioni Umbria, Abruzzo, Campania, limitatamente alle province di Salerno e Benevento, e Lazio, limitatamente alle province di Frosinone e Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico

volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 3 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato primo del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n);*

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Umbria, Abruzzo, Campania, per la provincia di Benevento e per la provincia di Salerno limitatamente ai prodotti ottenuti dai vigneti ricadenti nell'ambito della I.G.T. Paestum, e della regione Lazio, limitatamente alle province di Frosinone e Latina, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Umbria, Abruzzo, Lazio, limitatamente alle province di Frosinone e Latina e della regione Campania, limitatamente alla provincia di Benevento.

2. Per la provincia di Salerno l'aumento della gradazione minima naturale riguarda i prodotti ottenuti da vigneti ricadenti nella I.G.T. Paestum.

3. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 settembre 1999

Il direttore generale reggente: DI SALVO

99A7843

DECRETO 13 settembre 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. nella campagna vitivinicola 1999/2000 della regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuto dai vitigni e del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n);*

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Liguria, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Liguria.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A7844

DECRETO 13 settembre 1999.

Modificazione dei decreti direttoriali del 24 agosto 1999, del 31 agosto 1999 e del 7 settembre 1999 concernenti le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia della campagna viticola 1999/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto direttoriale del 24 agosto 1999 con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati e dare V.Q.P.R.D. per la campagna viticola 1999/2000 per le regioni Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Lazio limitatamente alle province di Rieti, Roma e Viterbo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1999, n. 206;

Visto il decreto direttoriale del 31 agosto 1999 con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti destinati a dare V.Q.P.R.D. per la campagna viticola 1999/2000, per le regioni Molise, Emilia-Romagna, Valle D'Aosta e provincia autonoma di Trento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1999, n. 208;

Visto il decreto direttoriale del 7 settembre 1999 con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a dare V.Q.P.R.D. per la campagna viticola 1999/2000 alle regioni Marche, Sardegna, Piemonte e provincia di Bolzano;

Considerato che nel preambolo dei suddetti decreti non compare il termine «vino nuovo ancora in fermentazione» tra i prodotti che possono essere oggetto della pratica in questione;

Considerata la necessità di inserire tale prodotto;

Decreta:

Articolo unico

Le operazioni di arricchimento previste nell'articolo unico dei decreti direttoriali citati nelle premesse riguardano anche il vino nuovo ancora in fermentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A7845

DECRETO 13 settembre 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. nella campagna vitivinicola 1999/2000 delle regioni Umbria, Abruzzo, Campania, limitatamente alle province di Salerno e Benevento, e Lazio, limitatamente alle province di Frosinone e Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato primo del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n);*

Visti gli attestati degli Assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Umbria, Abruzzo, Campania, per

la provincia di Benevento e per la provincia di Salerno limitatamente ai prodotti ottenuti dai vigneti ricadenti nell'ambito della denominazione D.O.C. Castel San Lorenzo, e della regione Lazio, limitatamente alle province di Frosinone e Latina, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Umbria, Abruzzo, Lazio, limitatamente alle province di Frosinone e Latina e della regione Campania, limitatamente alla provincia di Benevento.

2. Per la provincia di Salerno l'aumento della gradazione minima naturale riguarda i prodotti ottenuti da vigneti ricadenti nella denominazione D.O.C. Castel San Lorenzo.

3. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A7846

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 26 agosto 1999, n. **6/4PS/31573.**

Art. 6 del decreto legislativo n. 104/1996. Piani di alienazione e criteri per la vendita.

Ai presidenti degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 104/1996

e, per conoscenza:

All'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, codesti enti sono tenuti a determinare, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi definiti, secondo la rispettiva competenza, dai consigli di indirizzo e vigilanza o dai consigli di amministrazione, programmi di cessione del patrimonio immobiliare, previa valutazione, d'intesa con gli enti locali aventi competenza in materia, degli effetti di dette cessioni sui mercati immobiliari locali, anche tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse aree.

Tali programmi non potranno non essere improntati a criteri di gradualità, ma ad essi dovrà essere data rapida attuazione, specie con riferimento alla prima fase, che dovrà riguardare una quota del patrimonio immobiliare non inferiore al 25%.

Atteso il rilievo sociale dell'alienazione degli edifici, ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale, di cui sia stata riscontrata una forte propensione all'acquisto da parte degli assegnatari, si forniscono lineeguida che chiariscono taluni aspetti della normativa applicabile, al fine di realizzare da parte di codesti enti uniformità di indirizzi ed omogeneità dei criteri di comportamento e delle procedure.

Nella materia vanno rammentati i seguenti principi, da applicare anche alle alienazioni attuate mediante società indipendenti di intermediazione immobiliare (art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 104/1996):

A) è garantito il diritto di prelazione dei conduttori ancora detentori dell'unità immobiliare ad uso residenziale, anche se in base a contratto scaduto (art. 3, comma 109, lettera *a),* legge n. 662/1996);

B) la prelazione può essere esercitata dagli aventi diritto individualmente o collettivamente (art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 104/1996); in quest'ultimo caso le forme di organizzazione dei conduttori possono essere le più diverse, tra cui in particolare, la forma cooperativa;

C) al fine di agevolare la vendita in blocco dell'edificio, più vantaggiosa sia per gli inquilini (essendo, in caso di vendita in blocco, il valore dell'edificio inferiore alla somma dei valori di mercato delle singole unità immobiliari) che per l'ente (che non si dovrà far carico di unità marginali), gli inquilini aventi diritto alla prelazione per le unità immobiliari da essi occupate, che per tali unità abbiano esercitato la prelazione, individualmente o collettivamente, possono chiedere collettivamente di acquistare le unità immobiliari occupate da soggetti che non abbiano esercitato la prelazione. In tal caso l'ente procederà alla determinazione del

prezzo delle singole unità immobiliari in proporzione alla rispettiva consistenza sulla base del valore di mercato dell'edificio nel suo complesso. Ovviamente, limitatamente alle unità immobiliari di pertinenza dei soggetti che, individualmente o collettivamente, abbiano esercitato la prelazione, sul prezzo, come sopra determinato, sarà praticata la riduzione del 30% (art. 3, comma 109, lettera *d)*, legge n. 662/1996).

In caso di vendita frazionata il prezzo delle singole unità immobiliari sarà determinato in base al valore di mercato di ciascuna di esse, ridotto del 30%;

D) è vietato agli acquirenti degli alloggi, attuali conduttori, vendere l'alloggio acquistato entro i successivi 10 anni, salvo in caso di incremento del nucleo familiare di 2 unità (art. 6, comma 10, decreto legislativo n. 104/1996); è vietato vendere gli alloggi acquistati in forma collettiva, occupati da conduttori che non esercitano il diritto di prelazione, prima della scadenza dei vincoli di cui alle successive lettere E), F) e G);

E) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, a inquilini con reddito familiare complessivo inferiore ai limiti richiesti per la permanenza in alloggi in edilizia popolare (art. 3, comma 109, lettera *b),* legge n. 662/1996); per i destinatari di cui al decreto interministeriale 4 agosto 1999 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 1999), recante misure di tutela dei conduttori in condizioni di disagio economico e sociale o aventi nel proprio nucleo familiare portatori di handicap, tali limiti sono aumentati del 20%;

F) in caso di mancato esercizio della prelazione, la cessione dell'immobile è subordinata a che l'acquirente accetti di: rinnovare per almeno 9 anni il contratto, con applicazione del canone in atto, ove il conduttore abbia un reddito annuo inferiore a lire 36 milioni; rinnovare per un anno il contratto, se la scadenza residua è inferiore a 2 anni, ove il conduttore abbia un reddito superiore (art. 6, comma 6, lettere *a)* e *b),* decreto legislativo n. 104/1996);

G) per gli alloggi occupati da conduttori ultrasessantacinquenni e che non abbiano esercitato il diritto di prelazione, è consentita solo l'alienazione della nuda proprietà dell'immobile (art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 104/1996); in tal caso l'ultrasessantacinquenne può conservare il titolo di conduttore o convertirlo in quello di usufruttuario, con i relativi vincoli e vantaggi.

Dal punto di vista operativo, la procedura dovrà articolarsi secondo le seguenti fasi:

a) entro sessanta giorni dall'emanazione delle presenti linee-guida, codesti enti formuleranno ipotesi di vendita delle unità immobiliari, da comunicare ai conduttori con una lettera di «intenti» contenente:

1) la richiesta di far conoscere, entro sessanta giorni dall'invio della predetta lettera, la loro propensione all'acquisto, sia individuale che collettiva, dell'appartamento locato, sia collettiva, delle unità immobiliari per le quali i rispettivi conduttori non intendano esercitare la prelazione all'acquisto; in tal caso, i conduttori devono impegnarsi a rispettare, nei confronti degli altri conduttori che non esercitano la prelazione, gli obblighi previsti dalla legge in materia di rinnovo del contratto di locazione, ivi comprese le disposizioni del citato decreto interministeriale del 4 agosto 1999;

2) il prezzo di mercato per la vendita di ciascuna unità immobiliare, con riferimento sia all'ipotesi di vendita frazionata sia di vendita in blocco dell'edificio, valutato dalle apposite commissioni di congruità ovvero dall'U.T.E.;

3) le modalità di pagamento del prezzo, ivi comprese quelle inerenti le alienazioni realizzate con mutui;

b) acquisite le risposte mediante un apposito formulario, predisposto da codesti enti, sarà valutata «l'alta» propensione all'acquisto, da considerarsi esistente quando almeno la metà più uno dei conduttori delle unità immobiliari, di cui è composto ciascun edificio da alienare, abbia manifestato l'interesse ad acquistare;

c) qualora non fosse possibile realizzare la vendita in blocco, pur in presenza di alta propensione all'acquisto, l'ente potrà procedere alla vendita, offrendo ai conduttori le singole unità immobiliari al prezzo di mercato libero, ridotto del 30%; tale prezzo sarà superiore alla quota frazionata del prezzo di blocco. Comunque la scelta fra le forme di vendita dovrà sempre basarsi su una valutazione economica delle due ipotesi, privilegiando quella che risulterà essere la più idonea a massimizzare il vantaggio economico dell'ente;

d) intervenuta la scelta, dovrà provvedersi ad un'ulteriore comunicazione ai conduttori relativa alle determinazioni economiche, finanziarie e procedurali di vendita, cui dovrà seguire, entro il termine di sessanta giorni, la risposta definitiva del conduttore.

Nell'ipotesi di immobili a destinazione promiscua, codesti istituti valuteranno la convenienza ad alienare la parte ad uso commerciale separatamente o meno da quella ad uso residenziale.

Gli enti sono invitati a predisporre piani di utilizzo dei proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari, anche con riferimento all'ipotesi della costituzione di fondi a capitalizzazione finalizzati agli obiettivi istituzionali degli enti stessi, da sottoporre alle valutazioni dei Ministeri vigilanti.

Con l'occasione, si raccomanda di ricercare ogni più idonea soluzione alle problematiche che dovessero insorgere in tema di occupazione del personale addetto a servizi di portierato presso gli immobili alienati.

L'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali curerà il monitoraggio della attuazione delle suddette azioni, riferendo allo scrivente, ogni due mesi, sull'andamento delle vendite e sui problemi incontrati. A tal fine codesti enti sono tenuti a fornire tutte le opportune informazioni che saranno loro richieste.

Il Ministro: SALVI

Registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 1999
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 378

99A7804

CIRCOLARE 31 agosto 1999, n. **6/4PS/31583.**

Piani di alienazione del patrimonio immobiliare residenziale e criteri per la vendita.

Agli enti previdenziali pubblici di cui al decreto legislativo n. 104/1996

Ad integrazione della nota 26 agosto 1999, n. 6/41s/31573, al fine di favorire, nella prima fase, l'acquisto delle unità immobiliari meno costose e più rispondenti alle esigenze dei soggetti a reddito meno elevato, si ritiene necessario che, dalla quota iniziale di almeno il 25% di unità immobiliari, per la quale le proposte di vendita dovranno essere formulate entro il 26 ottobre p.v., siano esclusi gli immobili di pregio.

A tal fine, gli enti non includeranno, nel primo programma di vendita, gli immobili di pregio, individuati tenendo conto dei criteri di cui al punto 2 della circolare n. 6/4PS/30712 del 30 aprile 1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997).

Per la dismissione delle unità immobiliari residenziali ubicate in immobili di pregio si fa riserva di fornire gli opportuni criteri a seguito delle indicazioni che potranno emergere dall'audizione richiesta al Presidente della commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Si conferma per il resto il contenuto della nota 26 agosto 1999, n. 6/41s/31573.

Il Ministro: SALVI

Registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 1999
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 379

99A7805

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 settembre 1999

Dollaro USA	1,0372
Yen giapponese	108,08
Dracma greca	326,40
Corona danese	7,4324
Corona svedese	8,6380
Sterlina	0,64160
Corona norvegese	8,2155
Corona ceca	36,330
Lira cipriota	0,57793
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,78
Zloty polacco	4,2995
Tallero sloveno	196,3075
Franco svizzero	1,6032
Dollaro canadese	1,5324
Dollaro australiano	1,6028
Dollaro neozelandese	1,9790
Rand sudafricano	6,3684

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7891

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26871 del 5 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Quick Italia, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano), per un massimo di 24 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 giugno 1999 al 10 dicembre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 dicembre 1999 al 10 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26872 del 5 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Pat 2, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Aci S. Antonio contrada Lavinaio (Catania), per un massimo di 39 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1999 al 4 novembre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 novembre 1999 al 4 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento

ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26873 del 5 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Officine Meccaniche Varinelli, con sede in Milano e unità di Arcore (Milano), per un massimo di 95 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 aprile 1999 all'11 ottobre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 ottobre 1999 all'8 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26874 del 5 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Toy Service, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Asti, per un massimo di 6 dipendenti, Brescia, per un massimo di 14 dipendenti, Campi Bisenzio (Firenze), per un massimo di 14 dipendenti, Casamassima (Bari), per un massimo di 12 dipendenti, Cesena (Forlì), per un massimo di 6 dipendenti, Milano Corsico (Milano) e Cologno Monzese (Milano), per un massimo di 45 dipendenti, Latina, per un massimo di 17 dipendenti, Mestre (Venezia), per un massimo di 3 dipendenti, Napoli, per un massimo di 26 dipendenti, Palermo, per un massimo di 24 dipendenti, Pescara, per un massimo di 21 dipendenti, Roma, per un massimo di 66 dipendenti, Salerno, per un massimo di 20 dipendenti, San Marco Evangelista (Caserta), per un massimo di 22 dipendenti, Scurcola Marsicana (Aquila), per un massimo di 6 dipendenti, Sona (Verona), per un massimo di 16 dipendenti, Terni, per un massimo di 5 dipendenti, Tortona località S. Guglielmo, per un massimo di 5 dipendenti, Treviso, per un massimo di 5 dipendenti, Udine, per un massimo di 7 dipendenti, Torino, Venaria Reale (Torino), Nichelino (Torino), per un massimo di 88 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 aprile 1999 al 14 ottobre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 ottobre 1999 al 14 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26875 del 5 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della Remu S.p.a. (ora Becks S.p.a.), con sede in Milano e unità di Calcinato (Brescia), per un massimo di 8 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 dicembre 1998 all'8 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 giugno 1999 all'8 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26876 del 5 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Tomaificio dei Fiori, con sede in Terlizzi (Bari) e unità di Terlizzi (Bari), per un massimo di 17 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 1999 al 9 settembre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 settembre 1999 al 9 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26878 del 5 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con decreto ministeriale del 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Della Schiava Editore, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 19 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 26879 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, con sede in Milano e unità di Unità Nazionali (secondo quanto riportato negli allegati prospetti che fanno parte integrante del presente provvedimento), per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza dal 1° ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26880 del 5 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con decreto ministeriale del 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Della Schiava Editore, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 7 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 24 dicembre 1997 al 31 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 26881 del 5 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con decreto ministeriale del 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Soc. Coop. 19 Luglio, con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 8 dipendenti in GIGS, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 26882 del 5 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con decreto ministeriale del 30 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. New Interlitho Italia, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Caleppio di Settala (Milano), per un massimo di 67 dipendenti in GIGS (80 prepensionabili), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 giugno 1998, n, 24686, limitatamente all'art. 2.

Con decreto ministeriale n. 26883 del 5 agosto 1999, è autorizzata per il periodo dal 5 aprile 1999 al 4 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti del Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (La Spezia) e unità di Brugnato (La Spezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 105 unità, su un organico complessivo di 127 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti del Consorzio Liguria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26884 del 5 agosto 1999, è autorizzata per il periodo dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Asit, con sede in Napoli e unità di Bari, Lecce e Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Asit, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26885 del 5 agosto 1999, è autorizzata per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Commerciale Veneta Abbigliamento, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unità di Castelfranco Veneto (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 75 unità, su un organico complessivo di 94 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Commerciale Veneta Abbigliamento, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26886 del 5 agosto 1999, è autorizzata per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Carma, con sede in Bobbio (Piacenza) e unità di Bobbio (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 44 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Carma, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26887 del 5 agosto 1999, è autorizzata per il periodo dal 21 luglio 1998 al 20 luglio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Conad del Tirreno, con sede in Pistoia e unità di Monastir (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 82 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Conad del Tirreno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26926 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Abb Servomotors, con sede in Milano e unità di Asti, frazione St. Portacomaro (Asti), per un massimo di 40 dipendenti, per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con decorrenza dal 4 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26928 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Manifattura di Ferno (Varese), con sede in Ferno (Varese) e unità di Ferno (Varese), per un massimo di 102 dipendenti, per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza dal 12 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26929 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta), per un massimo di 98 dipendenti, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999 con decorrenza dal 10 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26930 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Industria Farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma e unità di Roma e Guidonia Montecelio (Roma) per un massimo di 177 dipendenti, Todi (Perugia) per un massimo di 9 dipendenti, per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 14 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza dal 15 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26932 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Loro & Parisini, con sede in Assago (Milano) e unità di Assago (Milano), per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 31 agosto 1998 al 29 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1998 con decorrenza dal 31 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26933 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Edile Orgosolo, con sede in Orgosolo (Nuoro) e unità di Nuoro, per un massimo di 23 dipendenti, sede amministrativa - Orgosolo (Nuoro), per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 17 febbraio 1999 al 16 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza dal 17 febbraio 1999.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26934 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Marzoli, con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia) e unità di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per un massimo di 220 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1999 con decorrenza dal 4 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26935 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Manifattura Cotoniera Monterosa, con sede in Milano e unità di Laveno Mombello (Varese), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1999 con decorrenza dal 4 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26936 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foderauto Bruzia Monti, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unità di Belvedere Marittimo (Cosenza), per un massimo di 290 dipendenti, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1999 con decorrenza dal 29 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26937 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, con sede in Salerno e unità di Salerno, per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 9 marzo 1999 all'8 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1999 con decorrenza dal 9 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26938 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Standa S.p.a. (dal 26 febbraio 1999 Euridea S.p.a.), con sede in Basiglio (Milano) e unità di Moncalieri (Torino), per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 19 gennaio 1998 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza dal 19 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26939 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della r.l. Coop. - Costruzioni Montaggi - CCM, con sede in Catania e unità di Catania, per un massimo di 47 dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999 con decorrenza dal 3 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26941 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.S.C. - Società sviluppo commerciale, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unità di Bari, per un massimo di 77 dipendenti, per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999 con decorrenza dal 1° dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26942 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova FMI, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unità di S. Marco Evangelista (Caserta), per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999 con decorrenza dal 1° febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26943 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie di Sicilia, con sede in Catania e unità di Catania, per un massimo di 171 dipendenti, per il periodo dal 13 dicembre 1998 al 12 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999 con decorrenza dal 13 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26944 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Marianna, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unità di Ottaviano (Napoli), per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 17 maggio 1999 al 16 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999 con decorrenza dal 10 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26945 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesame - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, con sede in Catania e unità di Catania (Cesame 1 e Cesame 2), per un massimo di 120 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1999 con decorrenza dal 4 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26946 del 6 agosto 1999, è autorizzata per il periodo dal 1º marzo 1999 al 29 febbraio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alexandra Coster, con sede in Modena e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità (di cui 2 part-time da 20 ore a 12 ore), su un organico complessivo di n. 14 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alexandra Coster, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26948 del 6 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. S.A.L.P.A., con sede in Torino e unità di Torino per un massimo di 39 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1999 al 13 ottobre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 ottobre 1999 al 13 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26949 del 6 agosto 1999, è autorizzata per il periodo dal 1º giugno 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede in Bari e cantieri in tutta la Puglia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 102 unità, su un organico complessivo di 105 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26950 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Panini, con sede in Modena e unità di Modena, per un massimo di 90 dipendenti, per il periodo dal 23 marzo 1999 al 22 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1999 con decorrenza dal 23 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26953 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, con sede in Carvico (Bergamo) e unità di Carvico (Bergamo), per un massimo di 55 dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza dal 18 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26954 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Me.Sca., con sede in Scarperia (Firenze) e unità di Scarperia (Firenze), per un massimo di 35 dipendenti, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1999 con decorrenza dal 29 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26956 del 6 agosto 1999, è autorizzata per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (La Spezia) e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 46 unità, su un organico complessivo di 105 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti della Consorzio Liguria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26966 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. El.Te. Siciliana (dal 1º gennaio 1999 Sielte S.p.a.), con sede in Palermo e unità di Sulmona (L'Aquila), per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 27 ottobre 1998 al 26 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1998 con decorrenza dal 27 ottobre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 26149, limitatamente all'art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26967 del 6 agosto 1999, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Svar - Appalti e vernici, con sede in Sabaudia (Latina) e unità di Sabaudia (Latina) per un massimo di 42 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1999 al 13 novembre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 novembre 1999 al 13 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26968 del 6 agosto 1999, è autorizzata per il periodo dal 1º febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nadia mode, con sede in Villa Latina (Frosinone) e unità di Villa Latina (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 42 unità, su un organico complessivo di 45 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Nadia mode, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26969 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Val d'Adige, con sede in S. Anna di Vallarsa (Trento) e unità di S. Anna - località Sega, 8 - Vallarsa (Trento), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1998 con decorrenza dal 23 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 ottobre 1998, n. 25163, limitatamente all'art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A7786

Modificazioni allo statuto della fondazione Campari

Con decreto ministeriale 30 agosto 1999 è stato approvato il nuovo testo dello statuto della fondazione Campari.

99A7814

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 17 del 15 ottobre 1998 «attivazione ed esercizio provvisorio dell'impianto di compostaggio di Taranto e della raccolta selezionata di frazioni organiche contenute nei rifiuti urbani dei comuni della provincia di Taranto». (Ordinanza n. 32).

Con ordinanza del 15 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1. A modifica del n. 1 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98, l'esercizio provvisorio per sei mesi della linea di trattamento da 40 ton/giorno dell'impianto pubblico di compostaggio di Taranto, è disposto a partire dal ventesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento.

2. A modifica del n. 2 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98, il sindaco del comune di Taranto adotta, alla data di notifica del presente provvedimento, ogni atto utile ad assicurare l'apertura, attivazione ed entrata in esercizio dell'impianto di compostaggio di proprietà comunale, per il trattamento della sola frazione organica di rifiuti urbani del comune di Taranto, nonché l'attivazione dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunità e della frazione organica proveniente dalla mantenzione del verde pubblico, con un obiettivo minimo di raccolta selezionata nel breve termine di 12,8 ton/giorno, da sviluppare entro il 31 dicembre 1999 almeno fino all'obiettivo del 10% ed entro il successivo 31 dicembre 2000 almeno fino all'obiettivo del 15% della quantità totale di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata della frazione organica domiciliare.

A partire dal ventesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento, l'impianto di compostaggio di Taranto dovrà essere posto a servizio dei comuni della provincia di Taranto costitutenti i bacini di utenza TA1, TA2 e TA3, per il conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani cittadini provenienti da raccolta selezionata e di altri materiali compostabili individuati tra quelli indicati dal decreto Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16.

Nei sei mesi di esercizio provvisorio dovrà essere assicurata la realizzazione degli adeguamenti e miglioramenti impiantistici definiti nel relativo progetto comunale approvato e finanziato dal commissario delegato, nonché il completamento delle procedure di collaudo.

3. I termini di cui al n. 3 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 sono ridefiniti in venti giorni a partire dalla notifica del presente provvedimento.

Alla fine del n. 3 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 è aggiunta la seguente frase:

«Entro il 31 dicembre 1999 deve essere assicurato da ciascun comune costituente il bacino di utenza TA2, l'obiettivo minimo di raccolta selezionata della frazione organica contenuta nei rifiuti urbani almeno pari al 10% della quantità totale di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata della frazione organica domiciliare; entro il 31 dicembre 2000 tale obiettivo minimo per ciascun comune è determinato al 15% della quantità totale di rifiuti urbani prodotti».

4. I termini di cui al n. 4 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 sono ridefiniti in venti giorni a partire dalla notifica del presente provvedimento.

Alla fine del n. 4 del dispositivo dell'ordinanza n. 18/98 è aggiunta la seguente frase:

«Entro il 31 dicembre 1999 deve essere assicurato da ciascun comune costituente il bacino di utenza TAl, l'obiettivo minimo di raccolta selezionata della frazione organica contenuta nei rifiuti urbani almeno pari al 10% della quantità totale di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata della frazione organica domiciliare; entro il 31 dicembre 2000 tale obiettivo minimo per ciascun comune è determinato al 15% della quantità totale di rifiuti urbani prodotti».

5. I termini di cui al n. 5 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 sono ridefiniti in venti giorni a partire dalla notifica del presente provvedimento.

Alla fine del n. 5 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 è aggiunta la seguente frase:

«Entro il 31 dicembre 1999 deve essere assicurato da ciascun comune costituente il bacino di utenza TA3, l'obiettivo minimo di raccolta selezionata della frazione organica contenuta nei rifiuti urbani almeno pari al 10% della quantità totale di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata della frazione organica domiciliare; entro il 31 dicembre 2000 tale obiettivo minimo per ciascun comune è determinato al 15% della quantità totale di rifiuti urbani prodotti».

6. Il testo del n. 8 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 è sostituito dal seguente:

«Al sindaco del comune di Taranto di applicare la tariffa di trattamento dei rifiuti conferiti determinata da questo Commissario delegato, in fase di prima applicazione per i primi tre mesi di esercizio dell'impianto, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 10 della legge regionale n. 17/93 e all'art. 4 della legge regionale n. 13/96, nella misura pari a L./kg 100, di cui L./kg 30 quale quota d'ammortamento dell'impianto, L./kg 58 per oneri gestionali, L./kg 10 quale spesa per utile di impresa, L./kg 2 quale costo socio-ambientale così come definito dall'art. 10 della legge regionale n. 17/93, modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 13/96.

La tariffa di trattamento definitiva sarà successivamente determinata sulla base de risultati di gestione registrati nei primi tre mesi di esercizio dell'impianto. A tal fine il sindaco del comune di Taranto, alla scadenza dei tre mesi di esercizio provvisorio, produrrà i dati relativi alla gestione dell'impianto a questo Commissario che provvederà al calcolo della tariffa definitiva di trattamento dei rifiuti nell'impianto di compostaggio di che trattasi».

7. Il testo del numero 10 del dispositivo dell'ordinanza n. 17/98 è sostituito dal seguente:

«10. In caso di inadempienza da parte dei comuni delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5, fermo restando gli oneri della gestione in capo ai comuni interessati, provvede il Commissario delegato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di emergenza».

L'ordinanza n. 17/98, cosi come modificata con l'ordinanza n. 20/98, viene confermata in ogni parte non espressamente modificata dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione al Sindaco del comune di Taranto ai sindaci degli altri comuni della provincia di Taranto, tutti interessati dalla presente ordinanza, e al presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Taranto, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7815

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 18 del 15 ottobre 1998 «attivazione ed esercizio provvisorio dell'impianto di compostaggio di Molfetta e della raccolta selezionata di frazioni organiche contenute nei rifiuti urbani dei comuni della provincia di Bari». (Ordinanza n. 33).

Con ordinanza del 15 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1. A modifica del n. 1 del dispositivo dell'ordinanza n. 18/98, l'esercizio provvisorio per mesi sei della linea di trattamento dell'impianto pubblico di compostaggio di Molfetta, è disposto a partire dal ventesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento.

2. A modifica del n. 2 del dispositivo dell'ordinanza n. 18/98, il sindaco del comune di Molfetta adotta, alla data di notifica del presente provvedimento, ogni atto utile ad assicurare l'apertura, attivazione ed entrata in esercizio dell'impianto di compostaggio, realizzato in cd. Torre di Pettine, per il trattamento della sola frazione organica di rifiuti urbani del comune di Molfetta, nonché l'attivazione dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunità e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde pubblico, con un obiettivo minimo di raccolta selezionata nel breve termine di 4,0 ton/giorno, da sviluppare entro il 31 dicembre 1999 almeno fino all'obiettivo del 10% ed entro il successivo 31 dicembre 2000 almeno fino all'obiettivo del 15% della quantità totale di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata della frazione organica domiciliare.

A partire dal ventesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento, l'impianto di compostaggio di Molfetta dovrà essere posto a servizio dei comuni della provincia di Bari costitutenti i bacini di utenza BA1 e BA2, per il conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani cittadini provenienti da raccolta selezionata e di altri materiali compostabili individuati tra quelli indicati dal decreto Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16.

Nei sei mesi di esercizio provvisorio dovrà essere assicurata la realizzazione degli adeguamenti e miglioramenti impiantistici definiti nel relativo progetto approvato dall'amministrazione provinciale di Bari, nonché il completamento delle procedure di collaudo.

3. I termini di cui al numero 3 deldispositivo dell'ordinanza n. 18/98 sono ridefiniti in venti giorni a partire dalla notifica del presente provvedimento.

Alla fine del n. 3 del dispositivo dell'ordinanza n. 18/98 è aggiunta la seguente frase:

«Entro il 31 dicembre 1999 deve essere assicurato da ciascun comune l'obiettivo minimo di raccolta selezionata della frazione organica contenuta nei rifiuti urbani almeno pari al 10% della quantità totale di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata della frazione organica domiciliare; entro il 31 dicembre 2000 tale obiettivo minimo per ciascun comune è determinato al 15% della quantità totale di rifiuti urbani prodotti».

4. I termini di cui al numero 4 del dispositivo dell'ordinanza n. 18/98 sono ridefiniti in venti giorni a partire dalla notifica del presente provvedimento.

Alla fine del n. 4 del dispositivo dell'ordinanza n. 18/98 è aggiunta la seguente frase:

«Entro il 31 dicembre 1999 deve essere assicurato da ciascun comune l'obiettivo minimo di raccolta selezionata della frazione organica contenuta nei rifiuti urbani almeno pari al 10% della quantità totale di rifiuti urbani prodotti, anche attraverso l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata della frazione organica domiciliare; entro il 31 dicembre 2000 tale obiettivo minimo per ciascun comune è determinato al 15% della quantità totale di rifiuti urbani prodotti».

5. Il testo del n. 7 del dispositivo dell'ordinanza n. 18/98 è sostituito dal seguente:

«Al sindaco del comune di Molfetta di applicare la tariffa di trattamento dei rifiuti conferiti determinata da questo Commissario delegato, in fase di prima applicazione per i primi tre mesi di esercizio dell'impianto, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 10 della legge regionale n. 17/93 e all'art. 4 della legge regionale n. 13/96, nella misura pari a L./kg 100, di cui L./kg 30 quale quota d'ammortamento dell'impianto, L./kg 58 per oneri gestionali, L./kg 10 quale spesa per utile di impresa, L./kg 2 quale costo socio-ambientale così come definito dall'art. 10 della legge regionale n. 17/93, modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 13/96. La tariffa di trattamento definitiva sarà successivamente determinata sulla base dei risultati di gestione registrati nei primi tre mesi di esercizio dell'impianto. A tal fine il sindaco del comune di Molfetta, alla scadenza dei tre mesi di esercizio, produrrà i dati relativi alla gestione dell'impianto a questo Commissario che provvederà al calcolo della tariffa definitiva di trattamento dei rifiuti nell'impianto di compostaggio di che trattasi».

6. Il testo del n. 9 del dispositivo dell'ordinanza n. 18/98 è sostituito dal seguente:

«9. In caso di inadempienza da parte dei comuni delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, fermo restando gli oneri della gestione in capo ai comuni interessati, provvede il Commissario delegato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di emergenza.

L'ordinanza n. 18/98 viene confermata in ogni parte non espressamente modificata dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione al sindaco del comune di Molfetta e ai sindaci dei comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani, Bari, Bitonto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno e al presidente dell'Amministrazione provinciale di Bari. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Bari, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7816

Presa d'atto dell'ordinanza TAR-Lazio n. 1023/99 di sospensione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 (in supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998). Sospensione protocollo di intesa. (Ordinanza n. 34).

Con ordinanza del 19 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1) è sospesa, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e nelle more definizione del contenzioso amministrativo, l'efficacia del protocollo di intesa stipulato in data 27 novembre 1998 con la società Puglia recuperi di Clemente Giuseppe Carlo titolare dell'impianto di recupero sito in Altamura;

2) è fatto obbligo alla società di provvedere alla data di notifica del presente provvedimento alla sospensione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per il recupero nell'impianto di Altamura dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla società Puglia recuperi di Clemente Giuseppe Carlo di Altamura. È altresì notificata per i provvedimenti di competenza e per ogni opportuna diffusione al Presidente della provincia di Bari, per l'attività di vigilanza e controllo al sindaco di Altamura ed al presidente della provincia di Bari, alla regione Puglia assessorato ambiente, al prefetto della provincia di Bari. È inviata inoltre al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle provincie pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7817

Presa d'atto dell'ordinanza TAR-Lazio n. 1023/99 di sospensione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 (in supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998). Sospensione protocollo di intesa. (Ordinanza n. 35).

Con ordinanza del 19 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1) è sospesa, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e nelle more definizione del contenzioso amministrativo, l'efficacia del protocollo di intesa stipulato in data 14 luglio 1998 con la società Sapa S.r.l. titolare dell'impianto di recupero sito in Adelfia;

2) è fatto obbligo alla società di provvedere alla data di notifica del presente provvedimento alla sospensione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per il recupero nell'impianto di Adelfia dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla società Sapa S.r.l., di Adelfia. È altresì notificata per i provvedimenti di competenza e per ogni opportuna diffusione al presidente della provincia di Bari, per l'attività di vigilanza e controllo al sindaco di Adelfia ed al presidente della provincia di Bari, alla regione Puglia assessorato ambiente, al prefetto della provincia di Bari. È inviata inoltre al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle provincie pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7818

Presa d'atto dell'ordinanza TAR-Lazio n. 1023/99 di sospensione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 (in supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998). Sospensione protocollo di intesa. (Ordinanza n. 36).

Con ordinanza del 19 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1) è sospesa, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e nelle more definizione del contenzioso amministrativo, l'efficacia del protocollo di intesa stipulato in data 21 luglio 1998 con la società Emmegi S.r.l. titolare dell'impianto di recupero sito in Altamura;

2) è fatto obbligo alla società di provvedere alla data di notifica del presente provvedimento alla sospensione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per il recupero nell'impianto di Altamura dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla società Emmegi S.r.l., di Altamura. È altresì notificata per i provvedimenti di competenza e per ogni opportuna diffusione al presidente della provincia di Bari, per l'attività di vigilanza e controllo al sindaco di Altamura ed al presidente della provincia di Bari, alla regione Puglia assessorato ambiente, al prefetto della provincia di Bari. È inviata inoltre al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7819

Presa d'atto dell'ordinanza TAR-Lazio n. 1023/99 di sospensione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 (in supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998). Sospensione protocollo di intesa. (Ordinanza n. 37).

Con ordinanza del 19 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1) è sospesa, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e nelle more definizione del contenzioso amministrativo, l'efficacia del protocollo di intesa stipulato in data 17 maggio 1999 con la società Ecometalli S.r.l., titolare dell'impianto di recupero sito in Castellana Grotte;

2) è fatto obbligo alla società di provvedere alla data di notifica del presente provvedimento alla sospensione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per il recupero nell'impianto di Castellana Grotte dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla società Ecometalli S.r.l., di Castellana Grotte. È altresì notificata per i provvedimenti di competenza e per ogni opportuna diffusione al presidente della provincia di Bari, per l'attività di vigilanza e controllo al sindaco di Castellana Grotte ed al presidente della provincia di Bari, alla regione Puglia assessorato ambiente, al prefetto della provincia di Bari. È inviata inoltre al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7820

Presa d'atto dell'ordinanza TAR-Lazio n. 1023/99 di sospensione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 (in supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998). Sospensione protocollo di intesa. (Ordinanza n. 38).

Con ordinanza del 19 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1) è sospesa, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e nelle more definizione del contenzioso amministrativo, l'efficacia del protocollo di intesa stipulato in data 10 aprile 1998 con la società Recuperi pugliesi dei f.lli Schino S.r.l., titolare dell'impianto di recupero sito in Modugno;

2) è fatto obbligo alla società di provvedere alla data di notifica del presente provvedimento alla sospensione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per il recupero nell'impianto di Modugno dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla società Recuperi pugliesi dei f.lli Schino S.r.l., di Modugno. È altresì notificata per i provvedimenti di competenza e per ogni opportuna diffusione al presidente della provincia di Bari, per l'attività di vigilanza e controllo al sindaco di Modugno ed al presidente della provincia di Bari, alla regione Puglia assessorato ambiente, al prefetto della provincia di Bari. È inviata inoltre al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7821

Presa d'atto dell'ordinanza TAR-Lazio n. 1023/99 di sospensione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 (in supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998). Sospensione protocollo di intesa. (Ordinanza n. 39).

Con ordinanza del 19 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1) è sospesa, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e nelle more definizione del contenzioso amministrativo, l'efficacia del protocollo di intesa stipulato in data 10 maggio 1999 con la società Novelli S.r.l., titolare dell'impianto di recupero sito in Cerignola;

2) è fatto obbligo alla società di provvedere alla data di notifica del presente provvedimento alla sospensione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per il recupero nell'impianto di Cerignola dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla società Novelli S.r.l., di Cerignola. È altresì notificata per i provvedimenti di competenza e per ogni opportuna diffusione al presidente della provincia di Foggia, per l'attività di vigilanza e controllo al sindaco di Cerignola ed al presidente della provincia di Foggia, alla regione Puglia assessorato ambiente, al prefetto della provincia di Foggia. È inviata inoltre al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7822

Presa d'atto dell'ordinanza TAR-Lazio n. 1023/99 di sospensione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 (in supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998). Sospensione protocollo di intesa. (Ordinanza n. 40).

Con ordinanza del 19 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1) è sospesa, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e nelle more definizione del contenzioso amministrativo, l'efficacia del protocollo di intesa stipulato in data 21 luglio 1998 con la società Iao S.r.l., titolare dell'impianto di recupero sito in Lucera;

2) è fatto obbligo alla società di provvedere alla data di notifica del presente provvedimento alla sospensione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per il recupero nell'impianto di Lucera dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla società Iao S.r.l., di Lucera. È altresì notificata per i provvedimenti di competenza e per ogni opportuna diffusione al presidente della provincia di Foggia, per l'attività di vigilanza e controllo al sindaco di Lucera ed al presidente della provincia di Foggia, alla regione Puglia assessorato ambiente, al prefetto della provincia di Foggia. È inviata inoltre al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7823

Presa d'atto dell'ordinanza TAR-Lazio n. 1023/99 di sospensione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 (in supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998). Sospensione protocollo di intesa. (Ordinanza n. 41).

Con ordinanza del 19 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1) è sospesa, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e nelle more definizione del contenzioso amministrativo, l'efficacia del protocollo di intesa stipulato in data 17 maggio 1999 con la società Lacasella Metalli S.n.c., titolare dell'impianto di recupero sito in Castellana Grotte;

2) è fatto obbligo alla società di provvedere alla data di notifica del presente provvedimento alla sospensione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per il recupero nell'impianto di Castellana Grotte dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla società Lacasella Metalli S.n.c., di Castellana Grotte. È altresì notificata per i provvedimenti di competenza e per ogni opportuna diffusione al presidente della provincia di Bari, per l'attività di vigilanza e controllo al sindaco di Castellana Grotte ed al presidente della provincia di Bari, alla regione Puglia assessorato ambiente, al prefetto della provincia di Bari. È inviata inoltre al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7824

Presa d'atto dell'ordinanza TAR-Lazio n. 1023/99 di sospensione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 (in supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998). Sospensione protocollo di intesa. (Ordinanza n. 42).

Con ordinanza del 19 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1) è sospesa, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e nelle more definizione del contenzioso amministrativo, l'efficacia del protocollo di intesa stipulato in data 20 novembre 1998 con la società Nirs S.r.l., titolare dell'impianto di recupero sito in Barletta;

2) è fatto obbligo alla società di provvedere alla data di notifica del presente provvedimento alla sospensione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per il recupero nell'impianto di Barletta dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla società Nirs S.r.l., di Barletta. È altresì notificata per i provvedimenti di competenza e per ogni opportuna diffusione al presidente della provincia di Bari, per l'attività di vigilanza e controllo al sindaco di Barletta ed al presidente della provincia di Bari, alla regione Puglia assessorato ambiente, al prefetto della provincia di Bari. È inviata inoltre al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7825

Presa d'atto dell'ordinanza TAR-Lazio n. 1023/99 di sospensione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 (in supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998). Sospensione protocollo di intesa. (Ordinanza n. 43).

Con ordinanza del 19 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1) è sospesa, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e nelle more definizione del contenzioso amministrativo, l'efficacia del protocollo di intesa stipulato in data 3 giugno 1999 con la società Laterificio pugliese S.p.a., titolare dell'impianto di recupero sito in Terlizzi;

2) è fatto obbligo alla società di provvedere alla data di notifica del presente provvedimento alla sospensione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per il recupero nell'impianto di Terlizzi dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla società Laterificio pugliese S.p.a., di Terlizzi. È altresì notificata per i provvedimenti di competenza e per ogni opportuna diffusione al presidente della provincia di Bari, per l'attività di vigilanza e controllo al sindaco di Terlizzi ed al presidente della provincia di Bari, alla regione Puglia assessorato ambiente, al prefetto della provincia di Bari. È inviata inoltre al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7826

Attuazione dell'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato al coordinamento della protezione civile n. 2985 del 31 maggio 1999. Revoca protocollo di intesa. (Ordinanza n. 44).

Con ordinanza del 19 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1) è revocato, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, il protocollo di intesa stipulato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, in data 24 novembre 1998 con la Pomo S.r.l. di Andria, titolare dell'impianto di smaltimento - centro di rottamazione dei veicoli localizzato in territorio di Andria;

2) alla Pomo S.r.l. di Andria di provvedere, alla data della notifica del presente provvedimento, alla risoluzione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per lo smaltimento nel centro di rottamazione di Andria dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla Pomo S.r.l. di Andria. È altresì notificato, per le attività di vigilanza e controllo al sindaco del comune di Andria e al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari, al prefetto della provincia di Bari. È inviato, inoltre, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi, della regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7827

Attuazione dell'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato al coordinamento della protezione civile n. 2985 del 31 maggio 1999. Revoca protocollo di intesa. (Ordinanza n. 45).

Con ordinanza del 19 luglio 1999, il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1) è revocato, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, il protocollo di intesa stipulato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, in data 23 dicembre 1998 con la Pomocar S.r.l. di Andria, titolare dell'impianto di smaltimento - centro di rottamazione dei veicoli localizzato in territorio di Andria;

2) alla Pomocar S.r.l. di Andria di provvedere, alla data della notifica del presente provvedimento, alla risoluzione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per lo smaltimento nel centro di rottamazione di Andria dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla Pomocar S.r.l. di Andria. È altresì notificato, per le attività di vigilanza e controllo al sindaco del comune di Andria e al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari, al prefetto della provincia di Bari. È inviato, inoltre, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

99A7828

CREDIOP - SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso ai portatori di obbligazioni Crediop - Società per azioni 12,50% 1993-2003 6ª - Cod. Isin IT0000482593

Il Crediop - Società per azioni procederà, alla scadenza del 1° novembre 1999, secondo quanto previsto dal regolamento del titolo, al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale del prestito obbligazionario Crediop 12,50% 1993-2003 6ª - Isin IT0000482593.

99A7806

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Vacanza di un posto di professore di prima fascia di ruolo da coprire mediante trasferimento e annullamento della pubblicazione di vacanza di un posto di ricercatore.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Bergamo è vacante un posto di prima fascia di ruolo, per il seguente settore, da coprire mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore P02E - Economia degli intermediari finanziari.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare la domanda direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'avviso già pubblicato per errore nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999 della vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Bergamo - Settore P02E - Economia degli intermediari finanziari, è da ritenersi annullato.

99A7862

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 508.000**
- semestrale ... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... **L. 416.000**
- semestrale ... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... **L. 115.500**
- semestrale ... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... **L. 107.000**
- semestrale ... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... **L. 273.000**
- semestrale ... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... **L. 106.000**
- semestrale ... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... **L. 267.000**
- semestrale ... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... **L. 1.097.000**
- semestrale ... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... **L. 982.000**
- semestrale ... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035